

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TESAURO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:	
Concessione di un contributo straordinario di lire tre milioni alla Società italiana per il progresso delle Scienze (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1239) . . .	249	PRESIDENTE	252
PRESIDENTE	249,	<hr/>	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	250, 249	La seduta comincia alle 16,30.	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		FAZIO LONGO ROSA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta: (<i>E approvato</i>).	
Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1372)	250	Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 3 milioni alla Società italiana per il progresso delle scienze. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1239).	
PRESIDENTE	250,	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire tre milioni alla Società italiana per il progresso delle scienze.	
POLETTO, <i>Relatore</i>	251,	Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, che è stato già approvato dalla competente Commissione del Senato.	
MONDOLFO	251	FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . La Società italiana per il progresso delle scienze è una istituzione che ha alte benemeritenze nel campo scientifico come nel campo patriottico. Ricordo che, proprio in occasione della sua fondazione, Giuseppe Giusti elevava il suo canto nell'immortale poesia « Per il I Congresso dei Dotti ». Ricordo ancora come nella prima riunione, tenutasi nel 1839 a Pisa, questa Società	
LOZZA	251		
SILIPO	251		
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):			
VETRONE: Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto. (1186).	252		
PRESIDENTE	252		
CREMASCHI CARLO, <i>Relatore</i>	252		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1950

impostava il proprio lavoro sul tema « Il primato italiano nel campo delle Scienze naturali ». Questo provocava l'atteggiamento ostile dell'Austria e la sua soppressione.

A questa benemerita Società si è pensato dal Governo di assegnare una sovvenzione straordinaria di tre milioni. Io ho soltanto un timore, di sottoporre una cifra troppo esigua alla vostra approvazione, ma poiché il Senato ha già approvato questo disegno di legge, non mi resta che chiedervi il più rapido assenso. Si tratta soltanto di tre milioni e la Società ha bisogno di stampare almeno otto volumi per gli atti degli otto Congressi tenuti finora.

C'è però una difficoltà: l'articolo 2 dice che la spesa verrà compensata con la riduzione di lire tre milioni dello stanziamento del capitolo 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49. Ora tale esercizio — fu osservato dalla Commissione finanze e tesoro — è chiuso definitivamente e pertanto il Senato, senza volerlo, è incorso nell'errore di votare un provvedimento privo di efficacia. Bisogna dunque aggiornare questa citazione e quindi, pur lasciando l'imputazione della spesa sul fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero del tesoro, occorre fare riferimento al capitolo 458 dell'esercizio 1950-1951. Però, per operare questo mutamento, bisogna rimandare la legge al Senato: peraltro il presidente della Commissione del Senato, onorevole Ferrabino, ha già assicurato che l'approvazione della modifica sarà fatta con la massima sollecitudine.

PRESIDENTE. Allora, come i colleghi hanno udito, il relatore propone che all'articolo 2, anziché « capitolo 353 » si dica « capitolo 458 » e anziché « esercizio finanziario 1948-49 » « esercizio finanziario 1950-51 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È concesso a favore della Società italiana per il progresso delle scienze in Roma, per la ripresa della sua attività culturale, un contributo straordinario di lire 3.000.000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 modificato con l'emendamento suggerito dalla Commissione finanze e tesoro:

« La spesa dipendente dalla concessione del contributo di cui all'articolo precedente ver-

rà compensata con la riduzione di lire 3 milioni del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore o di insegnante negli Istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi (1372).**

PRESIDENTE. È ora all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli Istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

Il relatore, onorevole Poletto, è pregato di svolgere la sua relazione.

POLETTO, *Relatore*. Sul disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione credo che tutti siate d'accordo: si tratta di un doveroso atto di riparazione di una delle più stupide ingiustizie commesse dal defunto regime: negare l'assunzione ad una cattedra regolarmente vinta in concorso a delle brave persone unicamente perchè non si erano sposate.

Ma questo disegno di legge mi pare sia tardivo e soprattutto incompleto. Si è tardato troppo per eliminare l'inconveniente derivato dal fatto che il decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707, che abrogava ogni precedente disposizione limitativa della carriera dei funzionari celibi, aveva effetto dal 1° ottobre 1943: si fatica a capire come mai coloro che hanno formulato il decreto-legge del 1943 non abbiano tenuto conto dei danni già da quattro anni patiti. Tardivo, quindi, questo provvedimento e non c'è che da augurarsi che esso venga approvato con la massima sollecitudine.

Ma quello che è più grave, è che esso è incompleto, come risulta evidente dall'inciso dell'articolo 1, là dove è detto che « ai soli effetti giuridici » i vincitori dei concorsi vengono immessi nei ruoli con la decorrenza più utile in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso: il che significa che solo agli effetti della ricostruzione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1950

di carriera e della anzianità, avviene la riparazione dell'ingiustizia: manca invece la riparazione finanziaria, e il motivo è fin troppo noto; esso è messo in rilievo nella stessa relazione del Senato la quale afferma che il provvedimento è limitato ai soli effetti giuridici « ai fini di evitare un grave onere a carico dello Stato per quanto riguarda la situazione precedente ». Ora dico: è mai possibile che il Tesoro non trovi mai, dico mai, i fondi per riparare ai torti patiti dai dipendenti statali, o di altre categorie, proprio per effetto di certe balorde leggi del defunto regime? Pongo la domanda, ma non faccio una questione pregiudiziale, perché so che se dovessi insistere per la soppressione dell'inciso avremmo contro la Commissione finanze e tesoro ed otterremmo l'effetto opposto, di ritardare, invece che accelerare, l'approvazione.

Ma c'è di peggio, e questo è un punto riguardo al quale credo che la nostra Commissione possa oggi stesso prendere una decisione senza il solito rinvio alle calende greche. Ho aspettato a parlarne per metterlo in rilievo maggiormente. Esso è rappresentato dall'articolo 2. La Commissione finanze e tesoro a cui è stato chiesto il parere...

PRESIDENTE. Onorevole Poletto, credo che su questo punto la questione sia superata, perché la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di poter proporre la soppressione dell'articolo 2 perché il disegno di legge non ha conseguenze finanziarie.

POLETTI, Relatore. Concludo allora proponendo di approvare il disegno di legge al più presto possibile, con o senza la soppressione dell'inciso dell'articolo 1. Però vorrei che si venisse ad un voto della Commissione o almeno che fosse messo a verbale che noi accettiamo questa limitazione « ai soli effetti giuridici » per evitare il peggio, cioè per evitare che questa riparazione non avvenga del tutto; che leviamo però la nostra viva protesta per questo modo di procedere con cui si nega quello che per giustizia è dovuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MONDOLFO. Vorrei sapere se la restrizione della validità di questo provvedimento ai soli effetti giuridici è stata applicata anche ad altre categorie di funzionari.

PRESIDENTE. A tutti indistintamente.

MONDOLFO. In questo caso mi rimetto alla forza delle circostanze. In caso diverso avrei ritenuto che anche a queste categorie si dovesse dare giustizia.

LOZZA. Intendo aggiungere alcune parole per mia tranquillità e perché restino a ver-

bale. Quando si dice « ai soli effetti giuridici » si intende che per la ricostruzione di una carriera non si paga nulla per il passato; ma, stabilito che quei funzionari, nella ricostruzione di carriera, abbiano oggi un grado superiore, ne consegue che da oggi in avanti essi sono pagati secondo il grado acquisito. Questa norma vorrei che restasse chiara anche per questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Si parla esclusivamente di effetti giuridici anche quando in realtà vi sono degli effetti economici. È fuori dubbio che il fatto stesso della promozione importi necessariamente degli effetti economici. Però qui si vuole intendere quegli effetti economici di carattere straordinario che sono costituiti dagli arretrati.

SILIPO. È chiaro che un aggravio economico domani vi sarà, in quanto, per la ricostruzione della carriera, lo stipendio subirà un aumento.

PRESIDENTE. Ma qui ci troviamo di fronte ad una disposizione che non comporta maggiore onere del bilancio in corso. Per gli aggravii futuri si provvederà con gli stanziamenti ordinari.

SILIPO. Data la spiegazione del Presidente mi dichiaro soddisfatto e non faccio proposta formale per il mantenimento dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I vincitori di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, numero 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli istituti cennati con la decorrenza più utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perché gli interessati erano celibi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, alla spesa derivante dall'applicazione...

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1950

cazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2 richiesta dalla Commissione finanze e tesoro.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Vetrone: Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto (1186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al terzo punto, il seguito della discussione della proposta di legge Vetrone: Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.

Il relatore, onorevole Cremaschi Carlo, è invitato a riferire.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 27 luglio si era affrontata la discussione della proposta di legge Vetrone, sospesa poi per chiedere alcuni chiarimenti al Ministero, chiarimenti che la diligenza dell'onorevole Sottosegretario mi ha fatto immediatamente pervenire. Ricorderanno i colleghi che la differenza tra l'articolo che viene sottoposto all'approvazione oggi e l'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1948, n. 752, è tutta costituita dalle parole « anche se sprovvisti di laurea ». Si tratta di presidi titolari delle scuole di tirocinio ad orario ridotto e dei laboratori-scuola che, in numero di 8 su 13, non avevano potuto essere inquadrati nel grado VIII del gruppo A perché sprovvisti della laurea richiesta dalle norme precedentemente stabilite.

Essendo il presente provvedimento fatto per venire incontro ad una situazione che effettivamente merita di essere sanata, essendo quei direttori benemeriti per molti anni di servizio (uno di questi è morto e quindi sono ridotti a 7); ed osservando che con l'articolo di oggi non si tratta di aumentare lo stanziamento, perché alle spese previste dal provvedimento si era già provveduto in sede di approvazione dell'articolo 1 del decreto-legge

6 aprile 1948, io proporrei ai colleghi di approvare senz'altro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Anche per questo provvedimento va osservato che non vi è onere finanziario.

Nessuno chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è così modificato:

« I direttori di scuole tecniche industriali, che abbiano già conseguito la qualifica di titolari nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati, anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 7°, con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889 ».

Occorre fare una modifica alla prima parte del testo, secondo il parere della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, modifica di carattere formale così concepita:

« Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:

« Art. 1. — È sostituito dal seguente: ».

Pongo in votazione il testo così modificato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni e della proposta di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 alla Società italiana per il progresso delle scienze » (1239):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	34
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di inse-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1950

gnante negli Istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi » (1372):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	34
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

VETRONE: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto » (1186):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	34
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Armosino, Cimenti, Bianchini Laura, Cessi, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, Caccuri, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrósio, Del Bo, Delle Fave, Diecidue, Ermini, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Fazio Longo Rosa, La Marca, Lazzati, Giuntoli Grazia, Lozza, Natali Ada, Marchesi, Parente, Pelosi, Piasenti Paride, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Tesauero, Torretta e Vetrone.

La seduta termina alle 17,15.